

**INFORMIAMO LA GENTILE CLIENTELA CHE SIAMO IN FASE DI AGGIORNAMENTO DELLA
TARIFFA DOGANALE ON LINE CON LA SIGLA "GB" (REGNO UNITO)
PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO
UFFICIO CONSULENZA TRAMITE MAIL consulenza@euroitalia-editrice.it
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
CONSULENZA RISERVATA AI CLIENTI ABBONATI**

**DECISIONE (Euratom) 2020/2253 DEL CONSIGLIO
del 29 dicembre 2020**

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:

- | |
|---|
| (2) L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie). L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"). La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione sono oggetto di una procedura distinta. |
| (1) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare") ("accordi"). |
| (3) Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, si ricorda che gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato Euratom, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare. |
| (4) In considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione e alla Comunità e dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, è opportuno firmare l'accordo sugli scambi e la cooperazione e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Per gli stessi motivi, è opportuno firmare l'accordo sull'energia nucleare e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la |

	sua entrata in vigore e sia ultimata la revisione giuridico-linguistica finale e le parti dichiarino facenti fede e definitive le versioni linguistiche risultanti dalla revisione finale.
(5)	Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, dichiarare facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire ab initio le versioni firmate degli accordi.
(6)	È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'energia nucleare.
(7)	È opportuno approvare la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e per le materie che ricadono nel trattato Euratom, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 2.

2. È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, comprese le relative disposizioni sull'applicazione a titolo provvisorio, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3.

3. Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 è accluso alla presente decisione.

Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 2 è accluso alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio.

Articolo 2

1. Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui paragrafo 2.

2. Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. L'applicazione a titolo provvisorio di cui al paragrafo 1 è concordata mediante scambio di lettere tra la Comunità e il governo del Regno Unito. I testi di tali lettere sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 3

1. Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

2. La notifica al Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/2252, concernente l'espletamento degli obblighi e adempimenti interni dell'Unione necessari per l'applicazione a titolo provvisorio, è effettuata dal presidente del Consiglio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.

3. Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020

AVVISO

AGGIORNAMENTO DATI TARIC:

ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE UE/UK

Roma, 31 dicembre 2020 – Nell'ambito dell'accordo stipulato tra l'Unione Europea e il Regno Unito, i Servizi della Commissione hanno comunicato che, con decorrenza 01 gennaio 2021:

1. Sono state implementate le misure preferenziali a dazio zero per l'origine "GB", a livello di capitolo, per tutta la Nomenclatura Combinata;

2. sono stati creati tre nuovi codici certificato da inserire nella casella 44 del DAU:

U116 "Attestazione di origine (articolo ORIG.19, della TCA UE-UK)"

U117 "Conoscenza da parte dell'importatore (articolo ORIG. 21, della TCA UE-UK)"

U118 "Attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici (articolo ORIG.19, della TCA UE-UK)".

Si pone comunque in evidenza che l'importatore è responsabile della corretta richiesta del trattamento preferenziale e dovrà poter esibire la documentazione rilevante a tal fine per i previsti controlli.

N. TAR 2021–001 N. PROTOCOLLO 3390/RU del 5 gennaio 2021

OGGETTO: Proroga delle preferenze tariffarie previste dal Reg.to (CE) 1215/2009 per taluni prodotti originari dei Balcani Occidentali.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 432 del 21/12/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2172, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, che modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 del suddetto regolamento, i prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia, di cui ai capitoli 7 e 8 della Nomenclatura Combinata, sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

Pertanto, le esenzioni in questione, già previste dal Reg.to (CE) n.1215/2009 fino al 31/12/2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, per alcuni prodotti vitivinicoli originari dei suddetti Paesi, elencati nell'allegato I del regolamento in questione, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.1530, alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto ed origine.

Per ulteriori informazioni si rimanda quindi alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2172 **consultabile sul nostro SITO www.euroitalia-editrice.it** –
Normativa: MISURE COMMERCIALI ECCEZIONALI

REGOLAMENTO (UE) 2020/2172 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Le voci in TARIFFA DOGANALE ON LINE sono aggiornate

N. TAR 2021–002 N. PROTOCOLLO 6083/RU dell' 8 gennaio 2021

OGGETTO: Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n.3 del 7/01/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione del 6 gennaio 2021, che istituisce, a decorrere dall'8/1/2021, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 721113 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99 ad esclusione dei:

- 1) prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- 2) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- 3) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm;
- 4) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2050 mm.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione (codice addizionale TARIC C999), applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 7,6%. Ad alcune società produttrici/esportatrici della Turchia, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/9.

L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurì la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione.

“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato].

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, par.4, del regolamento (UE) 2021/9, l'immissione in libera pratica dei summenzionati prodotti è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Si fa inoltre, presente che, in conformità all'art. 3 del regolamento in parola, la registrazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 (v. Tar 65, prot. n. 412399 RU del 13 novembre 2020) deve essere interrotta.

Al riguardo, come indicato al punto 9 del regolamento, nella fase attuale non è stata adottata alcuna decisione in merito ad una possibile applicazione retroattiva (dal 14/11/2020) delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa dalla Commissione nella fase riguardante l'adozione di misure definitive.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/9 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati originari della Turchia

N. TAR 2021–003 N. PROTOCOLLO 6208/RU dell’8 gennaio 2021

OGGETTO: Soppressione dei dazi all’importazione su taluni prodotti ittici originari di Paesi terzi.

Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 430 del 18/12/2020, che pubblica il Regolamento (UE) 2020/2131, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, che sopprime “erga omnes”, dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2025, i dazi all’importazione per aragoste e astici di cui ai codici NC 0306 1190, 0306 1210, 0306 1290 e 0306 3210.

Si fa inoltre presente che, in conformità all’art. 5 del regolamento in questione, su richiesta degli operatori economici interessati, i dazi pagati a fronte di eventuali importazioni dei suddetti prodotti, effettuate tra il 1° agosto 2020 e il 18 dicembre 2020, dovranno essere rimborsati.

Al riguardo, la Commissione (DG Trade) ha chiarito che l’esenzione in questione si applica “erga omnes” e, quindi, il riferimento agli Stati Uniti nel testo dell’art. 5, comma 4, risulterebbe fuorviante.

Pertanto, la Commissione ha chiesto al Consiglio un “corrigendum” al regolamento in tal senso.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2131.

REGOLAMENTO (UE) 2020/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

Le voci in [TARIFFA DOGANALE ON LINE](#) sono aggiornate